

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 35 del 18 Ottobre 2016

### **1. REVISORI LEGALI - Aggiornate le due nuove Sezioni del Registro - Comunicato della Ragioneria Generale dello Stato**

**Operativo l'aggiornamento delle nuove Sezioni A e B del Registro dei revisori legali.** Lo rende noto la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.

L'aggiornamento delle Sezioni «A» e «B» del Registro è effettivo a far data **dal 23 settembre 2016**.

La RGS ricorda che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 135 del 17 luglio del 2016, sono state istituite nel Registro dei Revisori Legali le nuove sezioni denominate «A» e «B».

L'articolo 27 del citato decreto legislativo, in prima applicazione, ha stabilito i criteri per la formazione di tali sezioni, prevedendo, in particolare, l'iscrizione nella «Sezione B» dei revisori "inattivi" e di quelli per i quali non risulta espletato nell'ultimo triennio alcun incarico di revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale.

A tale riguardo, la Circolare RGS n. 34 dell'8 agosto 2013, nel fissare al 23 settembre il **termine per l'avvio degli obblighi di comunicazione** verso il Registro degli incarichi di revisione legale in corso, per mezzo di modalità telematiche e digitali, aveva previsto, già in conformità al D.Lgs. n. 39 del 2010, che *"La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l'iscrizione nella sezione "revisori inattivi" del Registro dei revisori legali"*.

Il revisore legale iscritto nella «Sezione B» del Registro non può assolvere in relazione al tirocinio la funzione di "dominus" per aspiranti revisori legali.

Di conseguenza, la Ragioneria Generale dello Stato invita i **tirocinanti di "dominus"** eventualmente iscritti in detta Sezione, al fine di non incorrere nella sospensione automatica del tirocinio (con effetto dalla data in cui il dominus è collocato nella Sezione B), ad individuare altro revisore legale (iscritto nella Sezione A) o società di revisione legale, e ad effettuare le conseguenti comunicazioni verso il Registro di variazione del soggetto presso il quale il tirocinio è svolto (modulo TR-10).

LINK:

[Per accedere al sito della Ragioneria Generale dello Stato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Ragioneria Generale dello Stato e scaricare il modulo di comunicazione di comunicazione di completamento del tirocinio presso altro revisore \(TR-10\) clicca qui.](#)

### **2. NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE - Chiarimenti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali**

Con **Nota del 10 ottobre 2016, Prot. 84724**, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito ai regimi speciali, a seguito della riforma che ha interessato il Codice Doganale dell'Unione (CDU).

L'Agenzia analizza varie novità a seguito della riforma del predetto codice, tra le quali:

- la **trasformazione sotto controllo doganale**, con specifico riferimento alle modalità operative da adottare per la fiscalità interna (Punto 1);
- la determinazione del valore nel caso del **perfezionamento attivo** (Punto 2);

- il campo di applicazione de nuovo metodo di calcolo dei dazi all'importazione sui prodotti trasformati in regime di **perfezionamento passivo** (Punto 3).

- il trattamento favorevole previsto dai previgenti artt. da 291 a 300 del Reg. (CE) n. 2454/1993 per le merci immesse in libera pratica con "*destinazione particolare*" è ora inquadrato dal CDU tra i regimi speciali ("**uso finale**", art.210, lett. c), con conseguente applicazione delle disposizioni generali del Titolo VII, Capo I, oltre che di talune norme specifiche (Punto 4).

Nel successivo Punto 5 vengono forniti ulteriori chiarimenti sui regimi speciali, quali: le autorizzazioni su dichiarazione e circolazione delle merci, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni e le autorizzazioni che interessano più di uno Stato membro.

In chiusura della Nota viene riportata una **tabella** nella quale viene riepilogato, per una più sintetica consultazione, il nuovo assetto delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali:

LINK:

[Per scaricare il testo della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli clicca qui.](#)

### **3. AVVOCATI - Al via l'assicurazione obbligatoria - Pubblicato il decreto attuativo che fissa le nuove regole**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2016, il **Decreto del Ministero della giustizia del 22 settembre 2016** recante "*Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato*".

L'obbligo di assicurazione professionale degli avvocati era stato introdotto dall'**art. 12 della legge 247 del 31 dicembre 2012** (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*).

Per la sua attuazione si attendeva l'emanazione di un apposito decreto che stabilisse appunto le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

Si tratta, in realtà, di **due distinte polizze assicurative**: una sulla responsabilità civile e una a copertura degli infortuni.

La prima tipologia di assicurazione che ogni avvocato sarà obbligato a stipulare è quella che copre da eventuali **responsabilità civili** derivanti dall'esercizio della propria professione.

Questa polizza assicurativa coprirà:

a) *la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;*

b) *la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave;*

c) *la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.*

Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:

a) *l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrivali;*

b) *gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;*

c) *la consulenza od assistenza stragiudiziali;*

d) *la redazione di pareri o contratti;*

e) *l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.*

La seconda tipologia di polizza assicurativa che ogni avvocato sarà obbligato a stipulare è quella che copre da **eventuali infortuni** derivanti a sé e ai propri collaboratori (sia dipendenti che praticanti), per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.

L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.

Questa assicurazione non coprirà solamente gli infortuni che si verificano all'interno dello studio, ma anche quelli avvenuti all'esterno, come ad esempio i danni causati da un incidente stradale verificato per una sostituzione di udienza fuori zona.

All'articolo 3 sono indicati i massimali minimi di copertura per fascia di rischio

Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo saranno resi disponibili ai terzi presso l'Ordine al quale l'avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e dovranno essere pubblicati sui rispettivi siti internet.

Le **polizze assicurative stipulate in epoca antecedente** dovranno essere adeguate alle disposizioni dettate.

Il decreto entrerà in vigore solo fra un anno, e precisamente **l'11 ottobre 2017**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **4. START-UP INNOVATIVE E FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - Pubblicato il nono rapporto periodico**

Il D.L. n. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”), convertito dalla L. n. 221/2012, ha previsto in favore di Startup innovative e Incubatori certificati l'**accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)**, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di **garanzie sui prestiti bancari**.

Nello specifico, la garanzia copre l'**80%** del prestito erogato dall'istituto di credito alla Startup innovativa, **fino a un massimo di 2,5 milioni di euro**, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

Con la **9ª edizione del rapporto sull'utilizzo del Fondo di Garanzia da parte delle startup innovative**, il Ministero dello Sviluppo Economico estende la portata dell'analisi, portando alla luce nuove tipologie di dati che permettono una comprensione ancora più approfondita e rigorosa delle dinamiche dell'accesso al credito delle nuove imprese innovative italiane.

Nello specifico, rispetto alle rilevazioni precedenti, si descrive l'**andamento delle operazioni creditizie garantite dal Fondo**, evidenziando un tasso di sofferenza del credito quasi pari a zero.

Nel complesso, al 30 settembre 2016 sono **1.239** le startup innovative che hanno attivato finanziamenti bancari facilitati dall'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI.

L'importo totale autorizzato dal FGPMI è pari a **490.398.993 euro** (di cui l'importo garantito è pari a 384.053.839 euro), con una media di 246.804 euro a prestito, per un totale di 1.987 operazioni (alcune startup hanno ricevuto più di un prestito).

Le operazioni sono ben 334 in più rispetto allo scorso 30 giugno 2016 (per 203 startup nuove beneficiarie): lievemente diminuito è l'ammontare del finanziamento medio richiesto (-6.064 euro), mentre cresce a 54,8 mesi la durata media registrata del prestito (era 54,2).

Questa nuova edizione del rapporto introduce **due novità strutturali**.

In primo luogo, questo documento segue un arco temporale di aggiornamento trimestrale e non più bimestrale come in passato. La **frequenza trimestrale** nell'emissione del rapporto verrà mantenuta anche nelle successive edizioni.

In secondo luogo, rispetto alle precedenti edizioni, l'analisi raggiunge un maggiore livello di profondità ed esaustività, presentando **nuovi dati riguardanti lo stato delle operazioni di prestito** (che possono essere: *in regolare ammortamento; da perfezionare; giunte a scadenza senza attivazione della garanzia; non perfezionate; per le quali è pervenuta richiesta di attivazione della garanzia*), con un **focus sul tasso di sofferenza**. In modo inedito viene quindi descritto l'andamento delle dinamiche del credito nelle fasi successive alla delibera del Comitato di gestione del Fondo.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

#### **5. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO - Ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

Il ricorso al ravvedimento operoso consente al contribuente, a determinate condizioni, di rimediare spontaneamente alle violazioni tributarie, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

La disciplina dell'istituto è stata profondamente innovata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, allo scopo di semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente e di favorire la *compliance fiscale*, ne ha modificato l'assetto originario.

Il ravvedimento, infatti, è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione e l'introduzione di diverse e ulteriori misure di riduzione delle sanzioni.

Tra le novità più significative vi è certamente la previsione di una specifica ipotesi di ravvedimento per le **violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione** (lettera a-bis, comma 1, articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), rispetto alla quale l'Agenzia ha già avuto modo di fornire chiarimenti nella **circolare 23/E del 9 giugno 2015** e nel **comunicato stampa del 18 dicembre 2015**.

Attraverso questa nuova ipotesi di ravvedimento, quindi, il legislatore ha voluto attribuire specifica e autonoma rilevanza alle violazioni attinenti al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Con la **circolare 42/E dell'11 ottobre 2016**, anche alla luce delle ulteriori modifiche alla disciplina del ravvedimento contenute nel D.Lgs. n. 158/2015 (c.d. “Decreto Sanzioni”), che ha riformulato l'intero

sistema sanzionatorio tributario, l'Agenzia delle Entrate torna sull'argomento e fornisce nuovi chiarimenti e istruzioni, illustrando come e quando sfruttare gli sconti sanzionatori previsti dall'istituto. La circolare contiene anche **due utili tabelle di sintesi** sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 42/E/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

## **6. SPESA PUBBLICA - On line il portale open data dedicato alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio informativo di CONSIP**

La CONSIP (*Concessionaria Servizi Informativi Pubblici*), società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera in qualità di centrale di committenza nazionale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, ha messo online il portale [dati.consip.it](http://dati.consip.it), dove sono messi a disposizione, in formato aperto, informazioni e dati relativi alla spesa pubblica per beni e servizi effettuata tramite gli strumenti di acquisto della piattaforma di e-procurement MEF/Consip.

Un patrimonio informativo che va in rete aggregando per pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini i dati in formato aperto del **Programma per la Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione**.

Il sito, sviluppato con software open source e ospitato su infrastruttura Cloud, permette all'utente di esplorare le seguenti **cinque categorie di dati**: *Amministrazioni, Fornitori, Bandi e gare, Partecipazioni e Cataloghi*.

Le categorie raccolgono, rispettivamente:

- *i dati anagrafici delle amministrazioni ordinanti e dei fornitori abilitati e/o aggiudicatari,*
- *i bandi e le gare pubblicate da Consip nell'ambito del Programma,*
- *le partecipazioni dei fornitori alle iniziative di gara e*
- *i cataloghi dei beni e servizi disponibili.*

La messa a disposizione dei dati del Programma in versione open rappresenta un concreto elemento di **trasparenza della gestione amministrativa**, i cui obiettivi sono quelli di rendere partecipe l'opinione pubblica dell'impegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consip nella razionalizzazione degli approvvigionamenti della PA, di favorire la collaborazione con gli stakeholder per lo sviluppo del mercato e fare rete con soggetti pubblici e privati per aggregare proposte e promuovere nuovi servizi e opportunità di business.

Ma non solo. Il portale offre benefici a diversi interlocutori.

**Le Pubbliche Amministrazioni** possono facilmente analizzare le opportunità offerte dalle iniziative della Centrale di committenza nazionale e beneficiare di un confronto virtuoso con enti pubblici simili per complessità organizzativa e articolazione territoriale.

**Le aziende**, attivando automatismi per l'acquisizione sistematica delle informazioni, possono realizzare analisi tempestive e aggiornate sulla domanda della Pubblica Amministrazione e sull'offerta del mercato, favorendo la concorrenza e lo sviluppo di nuove idee.

**I cittadini** possono fruire della maggiore dinamicità e interoperabilità offerte dagli Open Data per migliorare la conoscenza circa il valore e la natura della spesa della Pubblica Amministrazione e avere una partecipazione attiva.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa della CONSIP clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

## **7. BONUS CULTURA - Definite le modalità di utilizzo della carta elettronica**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187**: recante "*Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni*".

Con questo decreto vengono definite le **modalità di utilizzo della Carta elettronica** verrà assegnata ai cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, in possesso, ove previsto, di permesso di

soggiorno in corso di validità, che risiedono nel territorio nazionale e **che compiono diciotto anni di età nell'anno 2016**.

I dati anagrafici dei beneficiari saranno accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.

La Carta, dell'importo nominale massimo di **euro 500 per l'anno 2016**, potrà essere utilizzata:

- per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
- per l'acquisto di libri,
- per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

La Carta, **da spendere entro il 31 dicembre 2017**, è utilizzata attraverso buoni spesa, individuali e nominali, generati dal beneficiario mediante apposita registrazione sulla piattaforma elettronica dedicata: i buoni possono essere inoltre stampati.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8. BENVENUTA IMPRESA - Disponibile un luogo unico di accesso per tutte le operazioni web del sistema camerale**

Dal Registro imprese alle fatture online, dalle PEC alle Startup: **è nato un luogo unico di accesso per tutte le operazioni web del sistema camerale**.

Dieci milioni d'imprenditori censiti, sei milioni di imprese registrate, 900mila bilanci depositati ogni anno, 40mila visure e certificati richiesti da 87 Paesi diversi: i servizi digitali delle Camere di Commercio ora hanno un luogo unico di accesso, il portale "**Benvenuta Imprese**", realizzato da Infocamere.

Oltre ai dati del Registro Imprese, dal portale è possibile:

- inviare fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni,
- cercare un indirizzo di posta certificato nell'elenco INI-PEC,
- ottenere il codice per operare nei mercati finanziari,
- aprire l'impresa in un giorno,
- usare un conto online per pagare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Dal nuovo portale si accede anche al portale per aprire Start-up e PMI innovative, anche senza l'assistenza di un notaio, direttamente online.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

## **9. BONIFICA AMIANTO - Pubblicato il decreto che detta le modalità attuative del credito d'imposta - Domande a partire dal 16 novembre 2016**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016, il **Decreto 15 giugno 2016: recante "Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto"**.

Con la pubblicazione di tale decreto – emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - diventano operative le regole per le imprese che effettuano nel 2016 **interventi di bonifica su beni e strutture produttive**.

Il decreto attua quanto previsto dall'art. 56 (*Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto*) della legge n. 221/2015 (c.d. "Collegato Ambientale"), entrato in vigore a febbraio 2016.

I fondi a disposizione ammontano a **17 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019** (5,667 milioni di euro all'anno).

**Possano beneficiare del credito d'imposta** i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

**Sono ammissibili al credito d'imposta** gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

- a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui sopra, effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Le imprese interessate potranno presentare un'**apposita richiesta**, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (**dal 16 novembre 2016 e sino al 31 marzo 2017**), al Ministero dell'Ambiente esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica accessibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **10. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Sottoscritto a Firenze un protocollo d'intesa per tracciare trasporto e smaltimento dei rifiuti - Una nuova App a disposizione delle forze dell'ordine al fine di contrastare la gestione illecita dei rifiuti**

Tracciare i rifiuti toscani dal produttore fino all'impianto di smaltimento e monitorare le autorizzazioni al trasporto in tempo reale anche grazie a un'APP disponibile per le forze dell'ordine.

Sono queste le novità contenute nel **protocollo d'intesa** sottoscritto, in data 22 settembre 2016, presso la Camera di Commercio di Firenze, dal Presidente dell'Albo gestori ambientali, dalla Procura della Repubblica di Firenze, dall'ARPAT, dai Carabinieri e dal Corpo Forestale dello Stato.

Il protocollo d'intesa è volto all'interscambio di informazioni, mediante l'accesso alla banca dati MUD e alla banca dati dell'Albo, per finalità di contrasto ai fenomeni criminali.

In particolare, l'intesa prevede l'accesso immediato e senza restrizioni da parte di Procura, NOE (Nucleo Operativo ecologico) dei Carabinieri, ARPAT e Forestale alla banca dati MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che traccia a livello nazionale il flusso dei rifiuti evidenziando tipologie e quantità, rendendo così possibile l'individuazione di eventuali incongruenze.

Stesso accesso è garantito alla banca dati dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, che contiene le autorizzazioni rilasciate per il trasporto dei rifiuti, con indicazione dei singoli mezzi, nonché i nulla osta per la commercializzazione dei rifiuti e per le bonifiche dei siti, compresi quelli contenenti amianto.

La Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione delle forze dell'ordine una **nuova App per smartphone (FDASmart – Fruibilità Dati Albo)**, creata dalla società camerale Ecocerved, che entra così nelle dotazioni delle pattuglie operanti sul territorio. Queste, controllando un mezzo che trasporta rifiuti, possono ora semplicemente scattare la foto alla targa, ottenendo in tempo reale tutte le informazioni necessarie sulle autorizzazioni rilasciate per quel trasportatore.

Questa importante innovazione a supporto degli organi di controllo e di tutte le amministrazioni consente quindi controlli immediati, meno invasivi per le imprese, certificati ed estremamente efficaci per la lotta agli illeciti in tema di gestione dei rifiuti.

LINK:

[Per scaricare le slide di presentazione dell'applicazione per smartphone clicca qui.](#)

## **11. TIMBRARE CON UNA APP - Via libera da parte del Garante Privacy, ma con adeguate garanzie**

Con il **provvedimento dell'8 settembre 2016** (Reg. Prov. n. 350), reso noto con la newsletter del 10 ottobre 2016, il Garante della Privacy ha dato parere favorevole all'**utilizzo di un app per smartphone per la rilevazione delle presenze dei dipendenti**, previa l'adozione di dovute garanzie.

A porre il quesito due società che hanno presentato una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell'art. 17 del Codice, riguardante il trattamento dei dati personali connesso all'installazione di una specifica applicazione - contenente una funzionalità di localizzazione geografica - sul dispositivo smartphone dei dipendenti, preordinata all'effettuazione della "**timbratura del cartellino e la rilevazione delle presenze**".

Tale applicazione è configurata in modo tale da consentire l'accesso, previa autenticazione con user id e password, al dipendente, che cliccherà su icona "ingresso" per indicare l'inizio dell'attività lavorativa e su "uscita" per indicare la fine della giornata lavorativa".

Considerato che i **dati personali relativi alla geolocalizzazione** (riferiti alla "*posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico*"), devono essere trattati **adottando particolari cautele** e che i **dispositivi smartphone** sono, in

considerazione delle normali potenzialità d'uso e dell'utilizzo comune degli stessi, destinati a "seguire" la persona che li detiene, indipendentemente dalla distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tale trattamento, secondo il Garante, **presenta rischi specifici per la libertà, i diritti e la dignità del dipendente.**

Pertanto, le società, **prima dell'inizio dei trattamenti**, sono tenute, in base alla normativa vigente, a:

- a) effettuare la **notificazione al Garante** ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice;
- b) fornire ai dipendenti delle società coinvolte dai descritti trattamenti un'**informativa** comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell'articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, indicazione dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento);
- c) effettuare la **designazione di incaricati e responsabili** del trattamento provvedendo ad impartire specifiche istruzioni;
- d) adottare le **misure di sicurezza** previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di preservare l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati;
- e) predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice.

Sempre secondo il Garante, **nell'utilizzo del sistema**, le società dovranno:

- a) cancellare il dato relativo alla posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente l'associazione tra il luogo del lavoro e la posizione del lavoratore, conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede di lavoro, alla data e all'orario cui si riferisce la timbratura;
- b) configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un'icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;
- c) adottare specifiche misure idonee a garantire che l'applicativo installato sul dispositivo del dipendente non possa effettuare trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o alla navigazione in internet o altro).

Per quanto riguarda la **conservazione dei dati trattati** nei termini sopra indicati, il Garante ritiene che le società, intendendo avvalersi dei dati raccolti con il descritto sistema anche per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, **potranno conservare per cinque anni i dati necessari**, limitatamente alle informazioni che nello stesso devono essere annotate in base alla disciplina di riferimento.

Analogamente, con riferimento alla conservazione per finalità di fatturazione, potranno essere conservati per i tempi stabiliti dalla legge (conformemente a quanto disposto dall'art. 2220 c.c.) i soli dati necessari a perseguire la predetta finalità, come disciplinata dall'ordinamento.

Nel caso posto al Garante, tuttavia, si parla comunque di un **uso possibile ma non obbligatorio e la scelta resta al lavoratore**, che, dopotutto, non è tenuto per legge a possedere uno smartphone.

Nella sede fissa, invece, i classici marcatempo resterebbero comunque ai dipendenti per la tradizionale operazione di timbratura.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **12. VIVI INTERNET, AL SICURO - E' ripartito il tour itinerante per parlare di sicurezza online - Disponibile il calendario eventi**

A preso il via la seconda edizione di "**Vivi Internet, al sicuro**", il progetto itinerante promosso da Google, Polizia Postale, Altroconsumo e Accademia Italiana del Codice di Internet (*IAIC – Italian Academy of the Internet Code*) per sensibilizzare sull'importanza di un **uso consapevole della Rete**, sulla **sicurezza online** e la **tutela della Privacy** nel mondo virtuale.

Il tour ha preso il via da Milano il 15 ottobre 2016 e si concluderà a Roma il 18 dicembre 2016.

Il **bus speciale pieno di esperti di Google** toccherà cinque città italiane (**Milano, Cagliari, Napoli, Bologna e Roma**) coinvolte nell'iniziativa "**Il Minuto della prevenzione digitale**".

Numerosi gli appuntamenti in programma, incentrati sul supporto e l'assistenza ai cittadini per proteggere i propri dati personali online tenendone sotto controllo la riservatezza.

Gli esperti di Google saranno a disposizione per illustrare le funzionalità di **Google Account personale** ed effettuare insieme a loro un controllo di sicurezza dell'account Google.

Al gazebo gestito da Altroconsumo sarà possibile richiedere informazioni e consulenze per interagire nel mondo digitale.

Nelle università delle stesse città attraversate dal tour del Google bus, ci saranno anche **convegni e approfondimenti in materia di privacy e sicurezza web**, in cui interverranno relatori istituzionali e accademici. In più, nella seconda giornata del martedì avranno luogo **due workshop** rivolti a studenti, laureati e giovani ricercatori, praticanti avvocati, ma anche a docenti, rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle imprese e startupper.

LINK:

[Per prendere visione dell'intero calendario di eventi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ufficiale dell'Accademia Italiana del Codice di >Internet \(IAIC\) clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
***Provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 11 AL 18 OTTOBRE 2016)**

**1) Ministero della Giustizia - Decreto 22 settembre 2016:** Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo de decreto clicca qui.](#)

**2) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 21 settembre 2016:** Linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa». (Delibera n. 1005). (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**3) ISTAT - Comunicato:** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449. (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**4) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 30 settembre 2016:** Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 4 agosto 2016:** Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto 1° aprile 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 4 agosto 2016:** Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa al rafforzamento della struttura produttiva per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187:** Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



**8) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 15 giugno 2016:** Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto. (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189:** Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 11 AL 18 OTTOBRE 2016)**

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1792 del Consiglio del 29 settembre 2016,** che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 274/35 del 11 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)